RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE *dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.*

TABELLE **D** ED **E**.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901.
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
Spese: Parte prima – Titolo I. – Spesa ordinaria	1,414,500 »
Titolo II. – Spesa straordinaria	8,750 »
Parte seconda – Titolo I. – Spesa ordinaria.	472,781 52
Titolo II. – Spesa straordinaria	44,260 48
	1,940,292 »
Entrate: Titolo I. – Entrata ordinaria .	1,940,292 »
Differenza	»
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spese: Parte prima – Titolo II. – Spesa straordinaria	180,000 »
Entrate: . . . Titolo II. – Entrata straordinaria	180,000 »
Differenza	»
RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.	
Categoria prima – Entrate e spese effettive	»
Categoria seconda – Trasformazione di capitali	»
Differenze totali	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
CHIMIRRI.

ELENCO N. 3.

SPESE *obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA.
2.	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5.	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7.	Spese di liti e di coazione.
8.	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9.	Tassa di manomorta.
10.	Imposta di ricchezza mobile.
11.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12.	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13.	Riparazioni ai fabbricati.
14.	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15.	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
16.	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorî.
18.	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
20.	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.
	SPESA STRAORDINARIA.
26.	Spese diverse per concentramento di monache.
27.	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
28.	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
29.	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
30.	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
31.	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento.
32.	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento.
33.	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
39.	Fondo a disposizione.

Visto:, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
CHIMIRRI.

ELENCO N. 4.

SPESE *di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
	SPESA ORDINARIA.
3.	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5.	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7.	Spese di liti e di coazione.
8.	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
9.	Tassa di manomorta.
10.	Imposta di ricchezza mobile.
11.	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12.	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
CHIMIRRI.

Il Numero **457** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Sono abrogate le leggi 1° luglio 1877, n. 3960, e 30 giugno 1887, n. 4646.

La somma di L. 900,000 rimasta disponibile sulle somme per spese straordinarie per la marina militare assegnate e ripartite con le leggi 30 giugno 1887, n. 4646, e 28 luglio 1891, n. 352, resteranno